

È possibile presentare ricorso **giudiziario** contro i **provvedimenti di diniego** del riconoscimento dell'**invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità**.

Il ricorso deve essere **presentato** all'Autorità Giudiziaria **entro sei mesi** dall'emissione del provvedimento di diniego. Superato tale termine, può essere presentata esclusivamente una nuova domanda amministrativa di riconoscimento dell'invalidità.

## **Verifica tramite Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO)**

La legge stabilisce che in tutti i giudizi per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, è obbligatorio l'**Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO)**, ovvero una **verifica del requisito sanitario** che legittimi le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 15 luglio 2011, n. 111).

Pertanto, il cittadino che intenda impugnare il **verbale sanitario** deve presentare, a pena di improcedibilità, **ricorso per ATPO al tribunale territorialmente competente** (articolo 445 bis del codice di procedura civile emanato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443).

## **Approfondimenti del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)**

Una volta presentato il ricorso, il giudice provvede alla nomina di **un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)**, che svolgerà gli **approfondimenti necessari** all'accertamento del requisito sanitario, insieme a **un medico legale dell'INPS**.

Terminata la consulenza tecnica, il **CTU** trasmette al giudice una **relazione peritale definitiva** a seguito della quale il **giudice** stesso fissa un termine perentorio, **non superiore a 30 giorni**, entro il quale le parti devono dichiarare se intendano contestare o meno le conclusioni del consulente tecnico.

## **Emanazione del decreto di omologazione ed eventuale ricorso**

In assenza di contestazioni, il **giudice**, entro il termine sopra indicato, emana il **decreto di omologazione** della relazione peritale, **non impugnabile né modificabile**.

Nel caso in cui, invece, una delle parti (**INPS o cittadino ricorrente**) manifesti **dissenso** alle conclusioni del CTU, il giudice fisserà un ulteriore termine di **30 giorni** entro il quale la parte dissenziente **dovrà presentare ricorso** davanti al medesimo giudice (articolo 445 bis, comma 6, del codice di procedura civile emanato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443).